

Contributo di ANIMA a seguito dell'OH del 19.01.21

BREXIT – ACCORDO COMMERCIALE UE/UK

massaro@anima.it

A seguito dell'OH del 19.01.2021, che ha dimostrato ancora una volta il livello di attenzione di ADM al tema della nuova relazione con UK fornendo supporto alle imprese italiane nell'affrontare il cambiamento, si inviano le seguenti osservazioni.

- **Indicazione del numero REX**

Alcuni operatori hanno indicato, nell'iscrizione al REX, ad es. per il Canada, voci doganali relative a prodotti diversi da quelli che spediranno verso UK.

Si chiede se sia possibile chiarire se il numero REX possa essere comunque utilizzato nell'attestazione di origine per UK indipendentemente dalle VD inserite nell'iscrizione originaria o se non sia il caso di inserire, almeno temporaneamente, il codice EORI come previsto, per il caso di soggetti non iscritti al REX, dalla Circolare 49/2020.

- **Cumulo diagonale**

UK ha concluso accordi commerciali con quasi tutti i Paesi PANEUROMED, tra cui ad es. la Tunisia, in cui si tratta esplicitamente del “*Cumulation in the United Kingdom*” e “*Cumulation in Tunisia*”.

Specificamente, agli artt. 3 e 4 dell'accordo UK-Tunisia (punto 5b) si dispone che il cumulo si applica nel caso in cui:

- l'accordo di libero scambio rispetti l'art. XXIV del GATT
- i materiali delle merci abbiano la stessa origine, quindi rispettino le stesse regole di origine
- ci sia stata una **specifico indicazione pubblicata dalle parti** circa l'applicabilità del cumulo diagonale.

Durante il periodo di negoziazione tra UE e UK, la Commissione UE ha più volte sottolineato che non sarebbe stata prevista la possibilità di ricorrere al cumulo diagonale. Tuttavia, ad oggi esiste la concreta eventualità che il cumulo venga attivato, alla luce degli accordi tra UK e Paesi PANEUROMED. Ciò porterebbe, inevitabilmente, ad un disallineamento competitivo con altri SM, che potrebbero interpretare gli articoli citati nel senso di una possibilità derogatoria di applicazione del cumulo diagonale.

Sarebbe di aiuto agli operatori un eventuale intervento di codesta Agenzia, anche attraverso TAXUD e DG Trade, volto a chiarire l'esatta volontà della UE in materia.

- **SPS**

Il TCA include una sezione relativa alle merci soggette ai controlli sanitari e fitosanitari (SPS) dove, però, non sono esplicitate con chiarezza le procedure da applicare.

Oltre alla necessità di certificato veterinario da richiedere presso il servizio sanitario regionale, le uniche informazioni reperibili per gli operatori UE sono sul sito ufficiale del governo UK, dove è reso noto che per i prodotti di origine animale (POAO) si deve produrre un certificato sanitario di esportazione (EHC) e sono state fornite guide all'utilizzo ed al caricamento della documentazione su IPAFFS.

La Commissione europea non ha tuttavia stipulato alcuna convenzione che permetta ai nostri operatori l'utilizzo di tale sistema né ha dato indicazioni in merito all'utilizzo di TRACES, il che confermerebbe che le informazioni di che trattasi sono destinate, sostanzialmente, agli operatori GB, lasciando agli operatori UE il dubbio circa le esatte procedure da adottare per le merci spedite verso UK.

- **Testo dell'attestazione di origine**

In allegato alla Circolare 49/2020 è riportato un testo dell'attestazione di origine che appare differente da quello riportato nella versione italiana del TCA:

- Attestazione indicata nell'Allegato alla circolare 49/2020:

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (Codice Eori/Codice Rex:_(2) dichiara sotto propria responsabilità che, salvo ove espressamente e chiaramente indicato il contrario, esse sono di origine preferenziale dell'Unione Europea.

- Attestazione prevista dal TCA:

L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore ... (2)) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di ... (3) origine preferenziale.

Sarebbe, pertanto, di grande aiuto per gli operatori un chiarimento in merito.